Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1780/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1997

che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

(GU L 252 del 16.9.1997, pag. 20)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1890/98 della Commissione del 3 settembre 1998	L 245	28	4.9.1998

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 305 del 8.11.1997, pag. 70 (1780/97)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1780/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1997

che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia ([1]), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 723/97 dispone in particolare che la Comunità possa contribuire al finanziamento di talune spese iniziali sostenute dagli Stati membri per la creazione dei servizi di controllo o la riorganizzazione dei medesimi, nonché alle spese di formazione, informazione ed equipaggiamento del personale dei servizi oggetto delle misure di potenziamento; che le modalità d'applicazione dovrebbero specificare determinate spese ammissibili al contributo comunitario al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime;

considerando che la Commissione ripartisce ogni anno l'importo del contributo comunitario tra gli Stati membri che ne fanno domanda; che le condizioni di presentazione e di inoltro di tale domanda dovrebbero essere specificate;

considerando che la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 723/97 era troppo tardiva perché gli Stati membri potessero presentare entro il 1º giugno 1997 i propri programmi d'azione per il 1998, come richiesto dall'articolo 2 di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I nuovi programmi d'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 si limitano alle misure di controllo richieste dalla normativa comunitaria entrata in vigore dopo il 15 ottobre 1996.

2. I costi iniziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento si limitano ai costi dei nuovi programmi d'azione che risultano aggiuntivi a quelli che si sarebbero avuti in assenza dei programmi medesimi; essi non comprendono le retribuzioni degli ispettori e includono esclusivamente le spese sostenute ►C1 nel triennio ◄ successivo all'entrata in vigore dei nuovi obblighi comunitari.

3. Per «materiali e attrezzature» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 723/97 si intende il materiale informatico, inclusi i programmi, gli apparecchi di telecomunicazione quali telefoni, telex e fax, nonché i costi di installazione di detto materiale, con esclusione delle normali attrezzature e dei mobili da ufficio.

4. I costi di formazione e di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 723/97 comprendono tutte le spese reali connesse all'organizzazione di corsi di formazione e seminari con durata minima di un giorno, compresi gli onorari dei formatori, le spese di viaggio degli agenti partecipanti ai corsi e la documentazione fornita, nonché i costi connessi alla divulgazione di conoscenze specialistiche.

([1]) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 6.

▼B

Articolo 2

▼M1

1. Gli Stati membri presentano i propri programmi d'azione per il primo e il secondo anno di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 entro la fine del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Solo le spese impegnate dopo il 1º gennaio 1997 sono ammissibili al cofinanziamento comunitario. Per gli anni successivi, i programmi d'azione sono da presentarsi secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento succitato.

Le stime vengono elaborate in base alla tabella fornita in allegato.

2. In base alle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione stabilisce l'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità, espresso nella moneta di ciascuno Stato membro, nel corso del mese successivo all'adozione del bilancio generale delle Comunità europee per il rispettivo esercizio.

La Commissione informa gli Stati membri interessati in merito alle spese il cui finanziamento è stato respinto dalla Comunità e comunica i motivi del rigetto.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione una dichiarazione delle spese pagate nel corso dell'anno civile precedente. L'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità, fissata all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento succitato, si applica a queste spese limitatamente agli importi figuranti nei programmi d'azione considerati ammissibili dalla Commissione. Tuttavia, per il 1997, il termine di esecuzione delle spese è rinviato al 31 agosto 1998 e la dichiarazione delle spese pagate deve pervenire alla Commissione entro il 31 ottobre 1998.

La dichiarazione viene redatta conformemente alla tabella fornita in allegato.

Articolo 3

L'importo massimo fissato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/97, previa riduzione degli importi inutilizzati versati con riferimento al penultimo anno, è considerato costituire una spesa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96, per il mese di fissazione di tale massimale da parte della Commissione.

Articolo 3 bis

Per gli ultimi due anni di applicazione del presente regolamento l'importo non utilizzato è versato al FEAOG, nell'idonea linea di bilancio, nell'ambito delle spese del mese di giugno dell'esercizio successivo all'anno di esecuzione.

▼B

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Stima/dichiarazione annuale (1) delle spese necessarie alla realizzazione dei programmi d'azione introdotti ai sensi del regolamento (CE) n. 723/97

Anno 19..

IMPORTI IN MONETA NAZIONALE

1. **Costi iniziali della creazione o riorganizzazione dei servizi di controllo**

1.1. *Descrizione*

Tipo di misura	Data	Luogo	Numero di ispettori interessati	Spesa
			Totale	

1.2. *Contributo comunitario*

..... (spesa totale) × ..... % = ...

2. **Costi di formazione**

2.1. *Descrizione*

Tipo di misura	Data	Luogo	Numero di partecipanti	Spesa
			Totale	

2.2. *Contributo comunitario*

..... (spesa totale) × ..... % = ...

(1) Cancellare la menzione non pertinente.

▼B

3. **Costi dei materiali**

3.1. *Descrizione* (specificare se si tratta di acquisto o noleggio)

Tipo di materiale	Destinazione/ Utilizzazione	Prezzo unitario	Quantità	Spesa
			Totale	

3.2. *Contributo comunitario:*

..... (spesa totale) × ..... % = ...

4. **Altri costi**

4.1. *Descrizione*

Tipo	Data	Luogo	Descrizione	Spesa
			Totale	

4.2. *Contributo comunitario*

..... (spesa totale) × ..... % = ...

5. **Contributo comunitario totale**

..... (totale 1.2 + 2.2 + 3.2 + 4.2) = ...

Conto bancario o postale:

Le spese per cui è richiesto un contributo comunitario sono state/saranno (1) ▶(1) pagate ◀ tra ..... e ..... conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97.

(Timbro e firma dell'autorità competente)

(1) Cancellare la menzione non pertinente.

▶ (1) M1